



Al Sindaco di Roma Capitale
On. Virginia Raggi

E p.c.

Al Sig. Ministro dello Sviluppo Economico
On. Giancarlo Giorgetti

Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti

Al Signor prefetto di Roma
Dr. Matteo Piantedosi

Oggetto: Diffida procedura di rinnovo concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza.

PREMESSO Che l'art. 181 comma 4- bis del D.L n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, con il quale il Governo dettava "misure urgenti in materia sanitaria, di sostegno alle imprese al lavoro e all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da covid – 19, sanciva il rinnovo automatico per ulteriori anni dodici delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza.

Che con Determinazione Dirigenziale rep. N. QH/1328 del 30/12/20, prot. n. QH/63111 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive procedeva a rinnovare sino al 31 dicembre 2032 le concessioni dei c.d. "posteggi a rotazione" di cui all'art. 35 della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 108/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31/12/2020.

Che con la nuova formulazione degli artt. 7, lett. f bis, e 16, comma 4 bis, del D. lgs. n. 59/2010, l'intero settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione della Direttiva di Servizi o Bolkestein.

Che a seguito di tale formulazione, non trovano più applicazione le disposizioni normative che imponevano di individuare i prestatori all'esito di una procedura selettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo la durata dei titoli autorizzativi limitata e non soggetta a rinnovo automatico (artt. 7 e 16 del D.lgs n. 59 /2010).

Che a seguito della formulazione degli artt. 7, lett. f bis, e 16, comma 4 bis, del D.lgs.n. 59/2010, l'Amministrazione Capitolina, in data 15 gennaio 2020 si è rivolta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiedendo di esprimersi sull'attuale assetto normativo statale e regionale interno, e di valutare se dall'applicazione delle norme vigenti potesse derivare un'alterazione della concorrenza e del mercato.

Che con parere, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ritiene che: "l'Amministrazione Capitolina debba ...ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici...".

Che sorprende la decisione della Sindaca di ricorrere all'Autorità Garante senza il preliminare confronto dell'Avvocatura Capitolina, che avrebbe potuto delineare e considerare, in termini più ampi lo stato della questione.

Preso atto della nota del Gabinetto della Sindaca prot. n. QH 12722 del 18/02/2021, con la quale è stato trasmesso il parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato in merito alle concessioni di posteggio su aree pubbliche, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive provvedeva alla revoca della precedente Determinazione Dirigenziale, n. repertorio QH /1328 del 30/12/2020.

RILEVATO Che il parere rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in merito alla sospensione di tutte le concessioni degli ambulanti già prorogate al 2032, e la rimessione delle stesse a bando perché considerate illegittime, trattandosi di parere facoltativo, ma non vincolante, non può sancire l'illegittimità dell'atto normativo, compito che è demandato ad un giudice ordinario o amministrativo, il quale sottoporrà la conformità dell'atto al dettato della Carta Costituzionale innanzi alla Consulta.

CONSIDERATO Che, la revoca delle concessioni degli ambulanti, prorogate al 2032, comporterà il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nel caso di specie Autorità giurisdizionale amministrativa da parte degli operatori esercenti il commercio ambulante avverso il provvedimento emanato dal Campidoglio, per la pretesa alla legittimità dell'attività amministrativa, al fine di realizzare la tutela di tipo demolitorio, dell'atto impugnato per l'esercizio dell'azione di annullamento viziata per eccesso di potere.

Che il riconoscimento della fondatezza della pretesa vantata dal soggetto leso dalla P.A., oltre alla richiesta risarcitoria del danno subito, comporterebbe un eventuale danno per l'Amministrazione.

Che con mozione n. 9 del 12 marzo 2021, l'Assemblea Capitolina impegnava la Sindaca e la Giunta ad applicare il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) emanato dal Governo Conte bis, sulla proroga delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,

Tutto ciò considerato e premesso,

DIFFIDA

LA SINDACA DI ROMA CAPITALE, VIRGINIA RAGGI

A tener conto di quanto disposto dall' art. 181 comma 4 - bis del D. L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, recante: "misure urgenti in materia sanitaria, di sostegno alle imprese al lavoro e all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da covid - 19", il quale sanciva il rinnovo automatico per ulteriori anni dodici delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza.

A sospendere la Determinazione Dirigenziale di revoca, repertorio QH /112 del 22/02/2021, in attesa di ulteriori approfondimenti.

A dar corso alla mozione n. 9 del 12 marzo 2021 approvata dall'Assemblea Capitolina.

A dare certezze agli oltre 12.000 operatori, che fanno di tale attività la principale fonte di redditività e sostentamento economico, la possibilità di continuare ad esercitare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza ulteriori lungaggini burocratiche e procedurali, a fronte delle spese già sostenute dagli stessi per l'adeguamento dell'ulteriore rinnovo di posteggio concesso con la precedente determinazione dirigenziale prot. QH/1328 del 30/12/2020.

On. Davide Bordoni

